stratario, che costituisce il più delle volte lo sperpero della rendita del fondo, debba al più presto andare al possesso del fondo stesso?

Quanto alla perizia, comprendo, e non lo ignoravo, che vi debba essere una perizia preventiva; ma dovete anche considerare che i terreni possono subire trasformazioni.

Supponete un fondo situato lungo un fiume, che non sia incanalato; può darsi il caso che l'accertazione fatta al momento della perizia preventiva non corrisponda più a quella del momento della vendita.

Se compro un fondo rappresentato in catasto, e se una parte notevole di questo fondo è stata asportata dall'acqua, non avrò io il diritto di rivolgermi contro l'Istituto, che mi ha venduto un fondo dimezzato? E comprenderete che codesta azione va tutta a carico dell'Istituto, perchè, se un compratore ha avuto una diminuzione di valore per uno, si farà pagare dieci.

Perciò, dissi, non ammettete la perizia come sistema ordinario; ammettetela come sistema eccezionale; ma lasciatene la possibilità, e lasciate all'Istituto di giudicare, in quali casi possa essere opportuna; perchè, lo ripeto, molte volte codeste perizie debbono esser fatte nell'interesse dell'Istituto, il quale potrebbe trovarsi dopo la vendita in condizioni gravissime per aver venduto fondi, che effettivamente non spettavano al venditore.

Per questo confido che la Commissione esaminerà meglio questo articolo; epperò propongo di rinviarlo a domani, affinchè essa possa meglio studiarlo ed apportarvi degli emendamenti.

D'altra parte questo disegno di legge fu soltanto ieri portato alla discussione, cosicchè non c'è stato neppure il tempo necessario per presentare gli emendamenti.

Anche per questa considerazione propongo che questo articolo sia rimandato a domani.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Balenzano, *relatore.* Se la sospensiva deve avere per scopo che la Commissione studi altri emendamenti, pregherei l'onorevole Ruggieri di ritirare la sua proposta, poichè le questioni da lui sollevate sono già state discusse lungamente dalla Commissione, e questa ha creduto di aderire alla proposta ministeriale.

L'onorevole Ruggieri si preoccupa della eccessiva brevità del termine; ma noti che trattasi di una facoltà data al presidente, il quale, per abbreviare il termine, deve convincersi che vi è una tale urgenza, che il termine ordinario può essere eccessivo. Supponga che siavi bisogno immediato di un amministratore; dovrà, per nominarlo, attendersi il termine ordinario? Se si trattasse di una facoltà data, non al presidente, ma all'Istituto, l'onorevole Ruggieri avrebbe ragione; ma si comprende che il presidente non abbrevierà il termine se non nel caso di estrema urgenza. Quindi credo che la Commissione non possa ritornare sulle sue proposte, e che non vi sia ragione di sospendere fino a domani questo articolo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Boselli, *ministro di agricoltura e commercio.* Prego l'onorevole Ruggieri di non insistere nella sua proposta di sospensiva.

Non ripeto le ragioni della mia preghiera, poichè le ha già dette l'onorevole relatore; e confido che egli vorrà aderire al mio invito.

Ruggieri Ernesto. Io ha anche proposto che la nomina del sequestratario non debba aver luogo che trascorso il termine di 30 giorni.

Balenzano, *relatore.* Ma la legge vigente parla soltanto della notificazione del precetto!

Presidente. Non facciano conversazioni!

Ruggieri Ernesto. Ora si tratta appunto di modificare la legge. E poichè deve essere modificata nel senso di peggiorare le condizioni del debitore, portate almeno anche qualche modificazione per migliorarne le condizioni!

Quando si tratta di dare adosso ai debitori, tutte le modificazioni sono possibili; quando poi si tratta di recargli un utile, allora la legge diventa intangibile. Questa non mi pare giusta misura.

Che danno c'è se si stabilisce che, decorso il termine indicato nel precetto, sarà nominato il sequestratario? È il tempo che si dà all'impiccato, permettetemi l'espressione. Si tratta di lasciargli il tempo di trovar denari e di pagare. Ma nominare il sequestratario nel momento stesso in cui si spicca il precetto, non è equo. E di questo mi preoccupo molto; perchè la nomina del sequestratario importa tante spese quanto tutto il resto del giudizio di esproprio. Poichè il sequestratario deve anzitutto fare un'inventario, che ordinariamente dura 8 o 10 giorni. Vi sono indennità a lui, indennità ai testimoni. Vi è la carta bollata, che si scrive a volumi. Comprendete